

## LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE E SULL'IMMIGRAZIONE

*Regolamento sull'immigrazione nel Cile e decreto concernente l'ordinamento dell'Ispettorato delle terre e della colonizzazione.*

Nel settembre 1907 fu approvato un nuovo regolamento per l'immigrazione al Cile, il quale abroga sostanzialmente quello precedente in data 24 giugno 1905, di cui fu dato il testo nel Bollettino n. 3 del 1906.

Col nuovo regolamento fu ristabilita l'Agenzia generale di immigrazione in Europa, soppressa nel 1903, ponendola alla dipendenza del Ministero degli affari esteri, culto e colonizzazione.

L'Agenzia generale ha il compito di curare il servizio di propaganda in Europa a favore del Cile, di farne conoscere le risorse e le ricchezze naturali, di organizzare mostre di prodotti del paese e di occuparsi per l'avvenire dell'avviamento di correnti d'immigrazione e dello sviluppo dei rapporti commerciali.

Lo stesso regolamento cileno stabilisce in Italia la sede della Agenzia generale e quivi si dovrebbe iniziare la propaganda e, a suo tempo, il reclutamento degli emigranti. Ciò sarebbe, però, in contraddizione con quanto stabilisce la nostra legge sull'emigrazione. Questa, negli articoli 13 e 18, detta le norme per il reclutamento nel Regno degli emigranti con viaggio gratuito o sussidiato o in qualsiasi modo favoriti o arruolati, sia per conto di privati, sia per conto di imprese coloniali consentite dalle leggi del paese in cui gli emigranti stessi sono avviati; e stabilisce che, per eseguire gli arruolamenti, occorre una speciale licenza del Commissariato dell'emigrazione o un permesso del Ministro degli affari esteri. Ma finora nessuna domanda venne fatta per arruolare emigranti italiani per il Cile.

Con successivo decreto del 14 ottobre 1907, il Governo cileno ha provveduto al riordinamento dell'Ispettorato delle terre e della colonizzazione, da cui dipende il servizio dell'immigrazione. Tale

ufficio fa parte anch'esso del Ministero degli affari esteri e consta di due sezioni: l'una per l'immigrazione e l'altra per la colonizzazione.

Quest'ultimo decreto contempla i provvedimenti per favorire l'immigrazione e quelli per la tutela degli emigranti, ed integra il regolamento sull'immigrazione approvato nel settembre 1907.

Segue il testo del nuovo regolamento e del decreto concernente l'Ispettorato delle terre e della colonizzazione.

**Regolamento per l'immigrazione libera al Cile,  
in data 25 settembre 1907, n. 1519.**

ART. 1. Per provvedere al servizio dell'immigrazione è istituito in Europa un Ufficio, che sarà denominato " Agenzia Generale d'Immigrazione „.

ART. 2. L'Ufficio dipenderà direttamente dal Ministero degli affari esteri, culto e colonizzazione, e sarà costituito di:

- un agente generale;
- un segretario contabile;
- quattro agenti speciali con residenza fissa;
- dodici subagenti;
- quattro medici;
- dieci commissari.

ART. 3. L'agente generale dovrà studiare e vigilare le correnti emigratorie in Europa e nelle sue diverse regioni, nonchè facilitare e sviluppare, con opportuna propaganda, l'emigrazione verso il Cile. Da esso dipenderanno le Agenzie con residenza fissa, i subagenti, i medici, i commissari addetti a questo servizio e gli altri impiegati che saranno nominati.

Sono attribuzioni dell'agente generale:

- a) proporre la nomina e la rimozione degli impiegati dipendenti;
- b) organizzare nel suo Ufficio un'esposizione delle materie prime e di paesaggi e fotografie del Cile;

*c)* impartire le istruzioni agli agenti d'immigrazione;

*d)* tenere la contabilità delle somme che riceverà per l'esecuzione dei servizi affidatigli, rendendo conto trimestralmente della sua gestione alla Tesoreria fiscale del Cile in Londra, e somministrare agli agenti i fondi necessari per il disimpegno delle loro funzioni;

*e)* mantenersi in corrispondenza con gli uffici nazionali e stranieri che regolano il servizio dell'immigrazione e della colonizzazione, nonchè col corpo consolare (cileno) in Europa, per quanto riguarda il servizio stesso;

*f)* studiare ed inviare al Ministero della colonizzazione le statistiche del movimento emigratorio di ciascuno Stato, nonchè le leggi ed i regolamenti che vengono emanati in proposito;

*g)* accertare l'esistenza dei requisiti che devono possedere i coloni o gl'immigranti inviati dalle imprese private, le quali hanno stipulato contratti di colonizzazione o d'immigrazione, e dar subito avviso di qualsiasi infrazione commessa dalle dette imprese;

*h)* accertare la condizione e la professione degli immigranti;

*i)* autorizzare le missioni degli impiegati dipendenti, disponendo per il pagamento delle spese di viaggio e delle indennità;

*j)* inviare, nel mese di gennaio di ogni anno, al Ministero della colonizzazione una relazione particolareggiata sul servizio affidatogli, proponendo le riforme ed i provvedimenti che stimerà opportuni.

ART. 4. Il segretario contabile dell'Agenzia generale disimpegnerà le mansioni che gli verranno affidate dall'agente generale, e inoltre:

*a)* terrà la contabilità dei fondi e compilerà la statistica generale del servizio;

*b)* firmerà per l'agente generale gli atti che si riferiscono a provvedimenti di ordinaria amministrazione, e, in sua assenza, darà corso agli affari urgenti;

*c)* compilerà un prospetto speciale dei lavori compiuti da ciascuna Agenzia e darà avviso all'agente generale di qualsiasi irregolarità che egli riscontri.

ART. 5. Gli agenti con residenza fissa avranno le mansioni prescritte per l'agente generale nei paragrafi *b, d, e, g, h, i, j* dell'art. 3, nelle loro relazioni con l'Agenzia generale, e quelle in appresso indicate:

*a)* inviare all'Agenzia generale una relazione mensile sui lavori eseguiti durante il mese, con tutte le indicazioni intese a migliorare il servizio;

*b)* raccogliere ed inviare gl'immigranti secondo le istruzioni che ricevono dall'agente generale, rilasciando gli ordinativi di viaggio corrispondenti e inviando all'Agenzia generale, alle *Hospedarias* degli immigranti in Talcahuano, Valparaiso e Antofagasta, nonchè all'ispettore generale della colonizzazione, un elenco nominativo degli immigranti che partono su ciascun piroscafo;

*c)* detto elenco dovrà essere spedito con lo stesso piroscafo che trasporta gl'immigranti, rispettivamente ai direttori delle *Hospedarias* di Valparaiso, Talcahuano e Antofagasta, e, per la via delle Cordigliere, all'Ispettorato della colonizzazione in Santiago;

*d)* compilare la statistica degli immigranti che inviano al Cile, con le seguenti indicazioni: nazionalità, sesso, stato civile, età, mestiere o professione, religione e se sanno leggere e scrivere.

Questi dati saranno inviati con l'elenco a cui si riferisce il paragrafo precedente;

*e)* fornire informazioni circa le industrie esistenti nella Repubblica e circa quelle che occorra stabilire, circa i noli per i trasporti marittimi e terrestri, circa il prezzo dei terreni e la capacità produttiva di essi, circa i salari e circa gli altri dati statistici relativi alla situazione economica del paese;

*f)* fornire agl'interessati le informazioni e i dati da essi richiesti circa i servizi affidati agli agenti;

*g)* curare il servizio di propaganda a favore dell'immigrazione al Cile, e mantenersi in relazione con le istituzioni, le società e le persone che si occupano di emigrazione;

*h)* eseguire tutti gli ordini e le istruzioni che ricevono dall'agente generale.

ART. 6. I medici dipenderanno direttamente dai rispettivi agenti e avranno le seguenti mansioni:

*a)* esaminare lo stato di salute di ciascun immigrante che prende imbarco, e inviare il corrispondente certificato, tanto se gl'immigranti sono spontanei, quanto se sono arruolati da un'impresa d'immigrazione;

*b)* dar avviso immediato all'agente perchè sia vietato l'imbarco di coloro che per infermità, difetti fisici, stato mentale o cattiva conformazione non devono essere accettati come immigranti;

*c)* visitare la nave adibita all'immigrazione e riferire circa le condizioni igieniche di essa.

ART. 7. I subagenti dipenderanno dall'agente ed avranno le mansioni che questi assegna loro e specialmente le seguenti che si riferiscono alla propaganda:

*a)* redigere le pubblicazioni destinate allo sviluppo dell'emigrazione al Cile;

*b)* redigere manifesti, circolari, riassunti destinati allo stesso scopo;

*c)* tenere conferenze sul Cile, sulle sue qualità naturali, sulle sue capacità produttive, sulle industrie, sui salari, ecc.;

*d)* distribuire le pubblicazioni e i manifesti, in conformità delle istruzioni date dall'agente.

ART. 8. I commissari dipenderanno direttamente dall'agente e avranno i seguenti incarichi:

*a)* prestare nell'ufficio i servizi che l'agente impone o indica;

*b)* eseguire il reclutamento degl'immigranti;

*c)* eseguire le commissioni date dall'agente;

*d)* ispezionare nel porto d'imbarco la qualità degl'immigranti;

*e)* viaggiare sui piroscafi allo scopo di vigilare sul trattamento che vien fatto agl'immigranti, prendere conoscenza delle attitudini di essi e preparare la loro destinazione;

*f)* consegnare ai direttori delle *Hospedarias* gl'immigranti ad essi affidati.

ART. 9. Nessuno degli impiegati addetti a questo servizio può stipulare alcun contratto che si riferisca alle mansioni appartenenti all'agente generale, o a ciascuno di essi in particolare, sotto pena d'incorrere nelle sanzioni legali, senza pregiudizio della sospensione o della destituzione che il Governo crederà opportuno di applicare.

ART. 10. L'Agenzia generale avrà, per ora, residenza in Italia, e gli agenti speciali risiederanno nei luoghi che saranno stabiliti dall'Agenzia generale.

ART. 11. Per essere accettato, l'immigrante dovrà presentare ad una delle Agenzie d'immigrazione, in Europa, una domanda con i seguenti documenti ed indicazioni:

*a)* certificato di nascita dell'immigrante e di ciascuna delle persone della sua famiglia;

*b)* certificato medico comprovante che nè egli nè alcuna persona della sua famiglia sono affetti da infermità contagiose o incurabili;

*c)* certificato di moralità, di buona condotta e di buoni costumi;

*d)* certificato comprovante la professione, l'industria o il commercio che egli esercita.

ART. 12. I certificati delle persone arruolate da impresari d'immigrazione o di colonizzazione saranno presentati all'Agenzia dall'impresario stesso.

ART. 13. A coloro che posseggono i requisiti indicati nell'articolo precedente, l'agente rilascerà un certificato d'immigrante, in forza del quale il richiedente e i membri della sua famiglia, e cioè la moglie e i figli, godranno delle agevolazioni qui appresso indicate:

*a)* viaggio gratuito in terza classe dal porto d'imbarco al Cile.

Gl'immigranti arruolati dall'Agenzia generale saranno inviati con preferenza su quelli reclutati direttamente dalle singole Agenzie;

*b)* i maestri o capi di opifici o di stabilimenti minerari o

industriali, che comprovino debitamente questa loro qualità, potranno ottenere il passaggio in seconda classe per essi e per le rispettive famiglie (moglie e figli);

c) nolo gratuito per le macchine e per gli arnesi di lavoro di loro proprietà che portano seco, purchè non superino il peso di due tonnellate;

d) trasporto gratuito per essi e per i loro bagagli dal porto di sbarco sino al luogo di destinazione.

Questi passaggi e trasporti saranno loro somministrati dalle *Hospedarias* degli immigranti di Talcahuano, Valparaiso e Antofagasta;

e) alloggio e vitto gratuito nelle *Hospedarias* dello Stato per non più di otto giorni.

Solo in caso d'infermità o di altro impedimento accertato e previa autorizzazione dell'Ispettorato generale di colonizzazione, il termine predetto potrà essere prorogato.

ART. 14. Agl'immigranti che posseggano cognizioni speciali circa le industrie enumerate nell'articolo seguente e portino seco le macchine necessarie o per lo meno gli elementi indispensabili per impiantarle nel Cile, sarà concesso, oltre al viaggio gratuito in terza classe per essi e per le loro famiglie, anche il trasporto gratuito per le loro macchine ed arnesi.

ART. 15. Le industrie cui si riferisce l'articolo precedente sono:

- 1° calzature lavorate a macchina;
- 2° apicoltura;
- 3° arboricoltura;
- 4° pollicoltura;
- 5° bottoni di osso e altre industrie derivate dall'impiego delle ossa;
- 6° ceramica e terra cotta;
- 7° sericoltura;
- 8° fabbricazione di ceste;
- 9° chiodi per mobili e per selleria;
- 10° conserve asciutte o con sugo;
- 11° cravatte;

- 12° coltivazione delle barbabietole saccarifere;  
 13° coltivazione del lino, della *ramia*, del *heneke* e di altre piante tessili;  
 14° preparazione delle argille refrattarie per la fusione e la purificazione dei metalli;  
 15° galvanoplastica;  
 16° guanti;  
 17° lavorazione artistica della latta e del bronzo;  
 18° industria del latte e suoi derivati;  
 19° lavorazione del marmo e della pietra;  
 20° meccanica applicata all'elettricità;  
 21° profumeria;  
 22° lavorazione innocua del piombo;  
 23° lavorazione dei cappelli di paglia e le altre industrie che l'Agenzia generale stimerà convenienti.

ART. 16. Saranno preferiti per il trasporto gl'immigranti arruolati da qualsiasi persona o impresa del Cile, che paghi la somma di quattro sterline per passaggio;

ART. 17. Il passaggio domandato nel Cile potrà essere pagato in Europa dallo stesso immigrante o, nel Cile, dalla persona che lo domanda. In quest'ultimo caso l'interessato dovrà rilasciare una tratta, *a tre giorni vista*, all'ordine dell'Agente d'immigrazione più prossimo al porto d'imbarco. Il traente invierà per posta l'ordine d'imbarco e la tratta con l'indicazione dell'indirizzo dell'immigrante in Europa.

ART. 18. I valori a cui si riferisce l'articolo precedente saranno dalle Agenzie accreditati alle Compagnie di navigazione. Qualora non si utilizzi l'ordine di passaggio pagato con tratta nel Cile, l'Agente verserà all'ufficio che spiccò l'ordine di passaggio la somma corrispondente, spiccando una nuova tratta, dedotte le spese di spedizione.

ART. 19. La Tesoreria fiscale del Cile, in Londra, accetterà le tratte dell'Agenzia generale sui fondi che il Governo pone a sua disposizione per effettuare l'aumento, la propaganda, l'instal-

lazione degli uffici, e, in generale, tutte le spese relative al servizio d'immigrazione che le è affidato.

ART. 20. Gli stipendi assegnati agl'impiegati indicati all'art. 2 saranno i seguenti:

- Agente generale, 750 sterline;
- Segretario contabile, 400 id.;
- Agenti speciali con residenza fissa, 500 id.;
- Subagenti, 300 id.;
- Medici, 300 id.;
- Commissari, 240 id.

Questi stipendi saranno pagati dalla Tesoreria fiscale del Cile in Londra.

I predetti impiegati, eccetto l'agente generale, presteranno servizio in qualità di contrattati, dovendosi rinnovare la loro nomina ogni anno.

ART. 21. L'Agencia generale riceverà un assegno annuo di 300 lire sterline per l'arredamento dei locali e le spese di cancelleria, e gli agenti speciali riceveranno l'assegno che sarà eventualmente ritenuto necessario dall'agente generale.

ART. 22. È abrogato il regolamento 24 giugno 1905.

**Decreto 14 ottobre 1907, n. 1621, concernente il riordinamento dell'Ispettorato generale delle terre e della colonizzazione.**

ART. 1. L'Ispettorato generale della colonizzazione rimane sotto l'immediata dipendenza del Ministero della colonizzazione. Sarà diviso in due uffici: l'uno per la colonizzazione e l'altro per la immigrazione.

Il primo attenderà a tutto ciò che si riferisce al conferimento della qualità di colono nazionale e straniero, all'adempimento degli obblighi imposti a detti coloni ed ai contratti della colonizzazione straniera. Il secondo attenderà a tutto ciò che si riferisce all'immigrazione nel paese.

ART. 2. L'ufficio dell'Ispettorato sarà composto dei seguenti impiegati:

- un ispettore generale,
- un segretario, che sarà a sua volta capo del reparto della colonizzazione,
- un contabile,
- un archivista,
- un primo ufficiale,
- un secondo ufficiale,
- un portiere.

ART. 3. Sono attribuzioni dell'ispettore generale:

Proporre la nomina e la rimozione degli impiegati alla sua dipendenza e inviare al Ministero i rendiconti dei viaggi e trasporti compiuti da essi; informare il Ministero circa i titoli presentati da coloro che aspirano ad essere dichiarati coloni nazionali o stranieri; ispezionare le famiglie che stabiliscono le imprese governative, accertando per mezzo degli agenti suoi dipendenti la loro introduzione e la loro nazionalità; vigilare all'adempimento degli obblighi contratti dai coloni nazionali o stranieri; trasmettere all'agenzia generale dell'immigrazione, in Europa, ogni comunicazione che si riferisca allo sviluppo dell'immigrazione; verbalizzare la qualità e la professione degli immigrati che vengono introdotti e vigilare sul loro soggiorno nelle *hospedarias*; curare che gli immigranti siano opportunamente distribuiti nel paese; autorizzare sino alla durata di un mese le missioni degli impiegati suoi dipendenti con diritto a trasferta, comunicando al Dipartimento per l'approvazione quelle missioni che eccedano tale durata. L'Ispettorato servirà come intermediario tra l'Agenzia generale d'immigrazione in Europa e le Società o gli industriali che facciano domanda di un certo numero di immigranti per trasportarli per proprio conto.

ART. 4. Il segretario dell'Ispettorato disimpegnerà gli uffici che l'ispettore gli assegnerà, firmerà per l'ispettore i provvedimenti di pura trasmissione e, in assenza dell'ispettore, darà corso agli affari più urgenti. Prenderà nota dei lavori eseguiti dagli

impiegati dipendenti dell'ufficio, giusta gli stati mensili che questi devono inviare e informerà l'ispettore delle irregolarità riscontrate.

ART. 5. Il contabile dovrà tenere la contabilità dei coloni stranieri, che abbiano ricevuto anticipazioni dal Governo e dal servizio delle *hospedarias*, e redigere i conti generali di entrambi gli uffici.

ART. 6. L'archivista compilerà un indice generale dei documenti e delle carte dell'Ispettorato di colonizzazione e di emigrazione ed avrà cura della loro conservazione e regolarità. Darà le informazioni che vengano richieste secondo ciò che risulta dall'archivio.

ART. 7. L'Ufficio di colonizzazione sarà composto dal seguente personale:

un capo, che eserciterà le funzioni di segretario dell'Ispettorato,

un controllore,

tanti amministratori di colonie quanti ne saranno necessari,

un ufficiale di scrittura.

ART. 8. Il capo dell'ufficio attenderà a tutto ciò che si riferisce al servizio di colonizzazione. Compilerà la statistica di questo servizio, come pure uno stato relativo alle imprese di colonizzazione, nel quale saranno enunciati gli obblighi imposti nei rispettivi contratti e il modo col quale sono adempiuti. Presenterà una relazione annuale all'ispettore circa i lavori eseguiti dallo Ufficio.

ART. 9. Il controllore e gli amministratori di colonie avranno le seguenti attribuzioni:

Il controllore visiterà annualmente tutte le colonie in compagnia dei rispettivi amministratori e ogni mese renderà conto dettagliato di esse all'Ispettorato. In queste visite rileverà sul posto i dati che sono necessari per emettere i provvedimenti in corso. Darà notizia dei coloni che abbandonino la loro parrocchia, siano essi nazionali o stranieri, e siano contrattati dal Governo ovvero introdotti da imprese di colonizzazione. Indicherà le circoscrizioni che sono state abbandonate dai coloni dipendenti dal Governo.

Gli amministratori delle colonie saranno agli ordini del controllore. Disimpegneranno le funzioni che questo affiderà loro e lo accompagneranno nelle visite alle colonie che sono sotto la loro dipendenza; compileranno la statistica relativa a ciascuna colonia; concederanno i permessi non superiori a un mese domandati dai coloni per assentarsi dalle loro circoscrizioni; instruiranno, per il tramite del controllore, le istanze di coloro che aspirino ad essere nominati coloni nazionali o stranieri.

ART. 10. L'ufficio d'immigrazione sarà costituito del seguente personale:

- un capo,
- un impiegato addetto alla statistica,
- un ufficiale di scrittura,
- un secondo portiere.

ART. 11. Quest'Ufficio adempierà i seguenti uffici:

a) avrà cura degli immigrati dal momento in cui la nave che li trasporta approda in un porto cileno; vigilerà sullo sbarco di essi e dei loro bagagli; si occuperà del loro alloggio, della loro alimentazione, del loro trattamento, del regime igienico e della sicurezza personale, ricevendo dal commissario d'immigrazione che li accompagna o dal contabile della nave gli elenchi di essi, contenenti le loro notizie personali e le altre informazioni, che gli agenti di immigrazione in Europa devono inviare giusta il disposto degli alinea *c* e *d* dell'art. 5 del decreto n. 1519;

b) provvederà al collocamento degli immigranti, secondo le richieste ricevute, nel mestiere, nell'impiego e nell'industria cui essi preferiscono dedicarsi, impartendo all'uopo le opportune istruzioni ai direttori delle *hospedarias*;

c) provvederà altresì per conto dello Stato al trasporto dell'immigrante, dei suoi bagagli, utensili ed strumenti di lavoro sino al luogo ove desiderano recarsi o sino a quello pel quale furono contrattati;

d) trasmetterà all'ispettore tutte le comunicazioni che si riferiscono all'incremento dell'emigrazione, distinguendo quella che vien richiesta o si mostra più utile e proficua, nonchè tutto ciò

che occorre spedire all'Agenzia generale d'immigrazione in Europa. All'occasione raccoglierà ed invierà alla stessa Agenzia in Europa, per il campionario, tutte le fotografie, gli articoli e gli altri campioni adatti allo scopo;

e) terrà un registro numerato, nel quale segnerà per ordine cronologico l'entrata degli immigranti, la loro condizione, le loro qualità e i luoghi del loro collocamento;

f) conserverà i contratti firmati dagl'imprenditori e relativi alla emissione di biglietti di viaggio per gli immigranti, con i quali si obbligano a riceverli il giorno del loro arrivo nel paese e ad assegnar loro un salario e un impiego convenienti;

g) riceverà le domande d'immigranti presentate dai privati e le comunicherà all'ispettore affinchè siano trasmesse all'Agenzia generale in Europa, o ai direttori delle *hospedarias*, secondo i casi;

h) presenterà una relazione annuale circa il numero degli immigranti introdotti, la loro provenienza, qualità e professione, nonchè il luogo di destinazione di essi.

ART. 12. Per l'esecuzione di quanto è disposto nel primo inciso dell'articolo precedente, saranno istituite *hospedarias* in Talcahuano, Valparaiso, Santiago e Antofagasta e negli altri luoghi ove l'entità e la speditezza del servizio lo richiedano.

ART. 13. Queste *hospedarias* saranno uffici destinati a provvedere allo sbarco, al ricevimento, all'alloggio, al collocamento e al trasporto degli immigranti. Ciascuna di esse avrà il seguente personale:

- un direttore,
- un contabile,
- un interprete aiutante di segreteria,
- un maggiordomo,
- uno scrivano,
- un magazziniere,
- un portiere.

ART. 14. Sono attribuzioni dei direttori delle *hospedarias*:

a) accogliere le richieste di artigiani, giornalieri, o lavoratori che vengono presentate, dando notizia al capo ufficio (di co-

lonizzazione) delle domande che non possono essere soddisfatte per ragioni di competenza o per insufficienza del numero degli immigranti disponibili. In quest'ultimo caso le domande rimarranno in sospeso sino al prossimo arrivo di immigranti;

b) procurare condizioni vantaggiose per il collocamento degli immigranti e aver cura che il collocamento abbia luogo presso persone che diano affidamento per comprovata onestà e serietà;

c) intervenire, a richiesta degli emigranti, nella stipulazione dei contratti o di convenzioni con i padroni;

d) annotare in un apposito registro il numero dei collocamenti fatti, con l'indicazione del giorno, della specie di lavoro, delle condizioni del contratto e delle persone che lo hanno stipulato;

e) esporre agli immigranti la natura delle industrie esistenti o che sia possibile di impiantare nei territori che appartengono a ciascuna *hospedaria*, il tasso dei salari e gli altri vantaggi conseguibili;

f) prestare all'Ispettorato tutta la cooperazione che sia richiesta per qualsiasi oggetto relativo alle sue mansioni;

g) rendere conto trimestralmente dell'erogazione dei fondi che gli furono inviati per l'adempimento degl'incarichi affidatigli;

h) pubblicare, con la maggiore anticipazione possibile, la lista degli emigranti prossimi ad arrivare, indicando i mestieri o le professioni di essi, nonchè tutti gli altri elementi che possono mettere gli interessati in grado di precisare le loro richieste, e inviare all'ufficio di immigrazione tutti i dati statistici e le altre informazioni concernenti il servizio.

ART. 15. Lo sbarco degli immigranti si farà per conto dello Stato e sarà affidato alle *hospedarias* stabilite nei porti; così pure lo sbarco dei loro bagagli, utensili e arnesi di lavoro.

ART. 16. L'alloggio e il mantenimento degli immigranti saranno provveduti nelle *hospedarias*; questo servizio sarà gratuito per lo spazio di otto giorni, tranne nei casi di grave infermità che rendesse impossibile all'immigrante di cambiare abitazione, o anche per altri motivi con l'autorizzazione dell'Ispettorato.

ART. 17. I Protettori degli indigeni dipenderanno dall'Ispettorato di colonizzazione e d'immigrazione, avranno rispettivamente residenza in Temuco e Valdivia, disimpegneranno le funzioni loro affidate dalla legge e presenteranno all'ispettore, nel dicembre di ciascun anno, una relazione sui lavori eseguiti. Gli interpreti disimpegneranno le mansioni che saranno loro assegnate dai protettori.

ART. 18. Nessun impiegato addetto a questo servizio potrà esser parte o avere interesse in qualsiasi contratto che si riferisca alle materie sottoposte all'azione dell'Ispettorato; le infrazioni saranno punite a norma di legge, senza pregiudizio di misure disciplinari (sospensione o destituzione) che il Governo credesse opportuno di adottare.

ART. 19. Gli stipendi assegnati agli impiegati dall'ufficio di colonizzazione sono quelli stabiliti dalla legge del bilancio. Gli stipendi per l'ufficio d'immigrazione sono i seguenti:

seimila *pesos* al Capo,

tremila all'impiegato addetto alla statistica,

milleduecento *pesos* all'ufficiale di scrittura. Gli stipendi per le *hospedarias*, saranno quelli che sono stati o saranno fissati dai rispettivi decreti.

Sono abrogati il decreto n. 758, del 20 maggio 1896, e le altre disposizioni contrarie al presente decreto.